



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO (TE)

III[^] Settore – Area Amministrativa – Ufficio Affari Generali

P.IVA 00252130679 – Tel. 085/80631211-12 - fax 085/8061254

E mail: affarigenerali@comune.mosciano.te.it – Internet: www.comune.mosciano.te.it

Prot. n. 5116

li, 09/03/2020

ORDINANZA N. 19 DEL 09-03-2020

OGGETTO: Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale – Ordinanza di sospensione del mercato settimanale ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL –

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;

- la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell'Interno;

Visto il **DPCM 8 marzo 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, domenica 08 marzo n.59 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante a sua volta ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l'art. 2, del detto DPCM, che al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale detta diverse misure restrittive e, tra queste, l'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

TENUTO CONTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della conseguente

necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale;

VERIFICATO, con particolare riferimento al mercato settimanale, che si svolge per lunga e consolidata tradizione nella giornata del mercoledì, nelle vie e le piazze principali del centro storico di Mosciano Sant'Angelo, che lo stesso possa rientrare tra le manifestazioni di cui al sopracitato art. 2, comma b) del cennato Decreto;

AVUTO RIGUARDO delle ultime notizie relative all'emergenza epidemiologica da CODIV – 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo;

DATO ATTO che i mercati rionale all'aperto sono particolarmente frequentati da cittadini e turisti e, pertanto, a maggior rischio di contagio;

DATO ATTO che alcune zone interessate dallo svolgimento dello stesso mercato presentano allo stato una collocazione degli spazi riservati agli stalli mercatali, tale da ridurre l'area per la circolazione delle persone con l'effetto di rendere oltremodo complesso il rispetto della prescrizione della distanza interpersonale di almeno 1 metro di cui all'allegato 1 del DPCM;

TENUTO CONTO altresì della presenza del cantiere installato tra Via Passamonti e Piazza IV Novembre di solito interessate pur'esse dal mercato;

DATO ATTO che è intendimento dell'Amministrazione procedere, di concerto con le Organizzazioni di categoria, alla revisione ed al contingentamento degli spazi da destinarsi agli operatori frequentanti i mercati settimanali di Mosciano Sant'Angelo, con distribuzione delle bancarelle in area più vasta e che possano assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno **1 metro** oltre al posizionamento di cartellonistica con il richiamo alle misure di prevenzione di cui all'allegato 1 del DPCM del 04/03/2020;

RITENUTO, in considerazione dei tempi necessari per assicurare la detta revisione di spazi, che sussistano le condizioni di cui all'art. 50, comma 4 e 5 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. per procedere, in via strettamente prudenziale, alla sospensione del mercato settimanale di Mosciano Sant'Angelo, fino a nuove disposizioni;

VISTE, altresì, le lettere d) ed h) dell'art. 2 del DPCM del 04/03/2020 e ritenuto, in relazione alle misure ivi previste, di dover adottare opportune e specifiche disposizioni rispettivamente rivolte agli esercizi commerciali ed alle aziende di trasporto pubblico locale;

RITENUTO di dover infine favorire la più ampia diffusione sul territorio comunale e conseguente efficacia delle misure di informazione e prevenzione previste per l'intero territorio nazionale dal DPCM del 08/03/2020, attraverso la forma della raccomandazione al rispetto delle dette misure, pure contenute nel presente provvedimento;

ATTESO che la presente ordinanza, adottata ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 9 del 2-3-2020, è attuativa delle disposizioni di cui al DPCM 8.3.2020 e dunque non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 50 comma 4, 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

Per i motivi descritti nelle premesse, la sospensione del mercato settimanale all'aperto di Mosciano Sant'Angelo fino a revoca della presente ordinanza;

DISPONE

Ai responsabili di tutti gli uffici pubblici e privati aperti al pubblico e ai gestori dei pubblici esercizi (bar, negozi, supermercati, etc) l'applicazione delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria indicate nell'allegato 1 al DPCM 04/03/2020;

RACCOMANDA

- a tutta la popolazione presente sul territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo l'applicazione delle seguenti misure igieniche indicate nell'Allegato 1 al DPCM:

- a) lavarsi spesso le mani, di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;**
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;**
- c) evitare abbracci e strette di mano;**
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;**
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);**
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;**
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;**
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;**
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;**
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;**
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;**

D I S P O N E

a) che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per **30 (trenta) giorni**;

b) che copia della presente ordinanza venga diffusa mediante i canali di comunicazione istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo;

c) che copia della presente ordinanza venga trasmessa a cura dell'ufficio Affari Generali ai seguenti soggetti:

- *Presidenza del Consiglio Dei Ministri; Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370 - 00187 Roma*
- *Ministro della Salute, Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma;*
- *Prefettura di Teramo Ufficio Territoriale del Governo di Teramo Via Luigi Vinciguerra, 1*
- *Presidente della Regione Abruzzo, Via Leonardo da Vinci. 6 - 67100 L'Aquila;*
- *Presidente della Provincia di Teramo, Via G. Milli, 2 - 64100 Teramo;*
- *A.S.L. di Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo;*
- *A tutti i Responsabili di area del Comune di Mosciano Sant'Angelo;*
- *Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo;*
- *-Alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, confesercenti, confcommercio.*

A V V E R T E

- che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

- che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

I N C A R I C A

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale della verifica dell'osservanza della presente ordinanza nei termini da esso previsti;

I N F O R M A, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di TERAMO entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure,

in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 09/03/2020

IL SINDACO
f.to (GIULIANO GALIFFI)